



Studio Notarile Associato
Stefano Mazzetti
M. Adelaide Amati Marchionni

San Lazzaro di Savena (Bo)
via Emilia, 251 - tel. 051450821
Anzola dell'Emilia (Bo)
via Baiesi, 18/B - tel. 051829390

Repertorio n. **6368**

Raccolta n. **5141**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,15.

22 novembre 2023

In San Giovanni in Persiceto, Via Marconi n. 26/B, ove richiesto.

Avanti a me **Dott.ssa MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI**, Notaio in San Lazzaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, si è comparso il signor:

- ANGELINI ANDREA, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 26 novembre 1968, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sottoindicata associazione, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO A.P.S.", con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marconi n. 26/B, codice fiscale 91326270377, partita I.V.A. 03333961203, associazione di promozione sociale già iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Emilia Romagna in data 12 dicembre 2019 con n. 6302, regolata dalla legge italiana, attualmente iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, con rep. 40854, con attribuzione di personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che è stata convocata, in questo luogo per questo giorno ed ora, in terza convocazione - essendo andata deserta l'assemblea di prima e di seconda convocazione come il medesimo dichiara - l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Variazione della denominazione nello Statuto dell'Associazione Carnevale Persiceto APS;
- 2)** modifica dello Statuto, in particolare: art 2 sull'attività svolta dall'associazione;
- 3)** correzione dello Statuto, nello specifico: art. 10 sul numero di consiglieri;
- 4)** modifica dello Statuto, nello specifico: art. 6 e art. 9 riguardo il diritto di voto per i minorenni;
- 5)** varie ed eventuali modifiche necessarie all'adeguamento dello statuto al DL 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Assume la Presidenza dell'assemblea, il Presidente del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 9) del vigente statuto.

Il comparente, signor ANGELINI ANDREA, constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9) del vigente statuto, mediante avviso scritto trasmesso in forma elettronica in data 22 ottobre 2023;

Il Presidente constata che:

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bologna

in data 29 novembre 2023
al n. 53095
serie 1T
esatti Euro Esente

- è presente l'intero Consiglio direttivo: oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio direttivo, sono infatti presenti i signori Cavazzoni Marzio, Vice Presidente, Mattioli Lucia, Consigliere, Manferdini Adelmo, Consigliere, Scagliarini Raffaella, Consigliere Capponcelli Paolo, Consigliere e Vanelli Sergio, Consigliere;
- sono presenti n.26 (ventisei) associati, su un totale di n. 64 (sessantaquattro) associati, il tutto come risulta dall'**elenco presenze** che si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura da me notaio per volontà dal comparente;
- l'associazione è attualmente priva dell'organo di controllo.

Il comparente, dopo aver verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed incarica me Notaio di redigere il relativo verbale. Aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Passando alla trattazione di detti argomenti in forma congiunta, come espressamente autorizzato dai presenti, il Presidente illustra all'assemblea i motivi di opportunità che consigliano di modificare l'attuale statuto sociale da ultimo modificato con verbale a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni di San Lazzaro di Savena in data 29 gennaio 2020, rep. 3413, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 31 gennaio 2020, al n. 4789, al fine di recepire compiutamente le previsioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., anche alla luce della piena operatività del Registro Nazionale.

In particolare il Presidente illustra ai presenti:

- la necessità dell'inserimento, nella denominazione associativa, dell'acronimo "E.T.S.", così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., con conseguente modifica dell'art. 1) dello Statuto;
- l'ampliamento dell'oggetto associativo, per meglio indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e le attività di interesse generale che l'associazione si prefigge di realizzare, inserendo, inoltre, una più completa previsione circa l'ammissibilità, nei limiti consentiti dalla legge, di attività secondarie e strumentali, demandandone l'individuazione all'organo amministrativo, con conseguente modifica dell'art. 2) dello Statuto;
- la migliore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di voto in capo agli associati minorenni, con conseguente modifica degli artt. 6) e 9) dello Statuto;
- alcune modifiche circa l'organo gestorio, ed in particolare: i) prevedere che il numero dei consiglieri sia dispari, modificando l'art. 10) dello statuto; ii) attribuire la com-

petenza a fissare l'ammontare della quota associativa, modificando l'art. 10) dello statuto; iii) adottare la dicitura di organo amministrativo anziché quella di consiglio direttivo (modifica puramente formale), modificando gli artt. 5), 8), 9), 10), 11), 12) dello Statuto;

- alcune modifiche inerenti l'attribuzione all'assemblea della competenza a deliberare sull'azione di responsabilità di cui all'art.25, I comma, lett. d) C.T.S.

Il Presidente invita quindi i presenti a deliberare in proposito.

A questo punto, dopo esauriente discussione l'assemblea, udito l'esposto del Presidente, col voto favorevole di tutti i presenti,

delibera:

1) di inserire, nella denominazione associativa, l'acronimo "E.T.S.", così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., con conseguente modifica dell'art. 1) dello Statuto;

2) di ampliare l'oggetto associativo, per meglio indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e le attività di interesse generale che l'associazione si prefigge di realizzare, inserendo una più completa previsione circa l'ammissibilità, nei limiti consentiti dalla legge, di attività secondarie e strumentali, demandandone l'individuazione all'organo amministrativo, con conseguente modifica dell'art. 2) dello Statuto;

3) di prevedere una migliore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di voto in capo agli associati minorenni, con conseguente modifica degli artt. 6) e 9) dello Statuto;

4) di modificare alcune regole di funzionamento dell'organo gestorio, ed in particolare: i) di prevedere che il numero dei consiglieri sia dispari, modificando l'art. 10) dello statuto; ii) di attribuire la competenza a fissare l'ammontare della quota associativa, modificando l'art. 10) dello statuto; iii) di adottare la dicitura "organo amministrativo" anziché quella "consiglio direttivo" (modifica puramente formale), modificando gli artt. 5), 8), 9), 10), 11), 12) dello Statuto; iv) di modificare l'art.9 dello Statuto implementando la competenza assembleare in tema di responsabilità degli organi sociali;

5) di dare mandato al Presidente del Consiglio direttivo affinché proceda a dare esecuzione alla presente delibera, con tutti i poteri a tal fine necessari.

Quindi il Presidente mi consegna il testo dello Statuto aggiornata per effetto delle delibere assunte, che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "**B**", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

18,45.

Il comparente mi dichiara che l'associazione non è titolare di beni immobili, partecipazioni sociali o beni mobili registrati.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82, III comma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., inerenti in particolare l'esenzione da imposta di bollo e di registro.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive alla medesima ora in cui viene sciolta la riunione.

Consta di due fogli scritti con il sistema meccanografico da persona di mia fiducia e completato di mia mano per sei pagine intere e parte di questa settimana.

F.to ANGELINI ANDREA

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO



Elenco associati ad Associazione Carnevale Persiceto APS:

Associazione Carnevalesca Afidi nella Scarpa APS *Eni Mar*
 Associazione Carnevalesca i Corsari APS *Orni Fabio*
 Associazione Carnevalesca Accademia della Satira APS *Marina Caser*
 Associazione Carnevalesca Brot & Cativ APS *Vittorio Neri*
 Associazione Carnevalesca Maistof APS *Stefano Malagoli*
 Associazione Carnevalesca Mazzagatti APS *Ugo Basso*
 Associazione Carnevalesca Figli della Baldoria APS *M. Neri*
 Associazione Carnevalesca I Gufi APS *Eni*
~~Associazione Carnevalesca Trono Umarel APS~~
 Associazione Carnevalesca Ocagiuliva APS *Eni*
 Associazione Carnevalesca Jolly & Maschere APS *Eni*
 Associazione Carnevalesca La Cariola APS *Eni*
 Circolo Giacomo Matteotti APS *Eni*
 Associazione Carnevalesca Al Zavai ri APS *Eni*

Angelini Andrea *Eni*
 Marzio Cavazzoni *Eni*
 Lucia Mattioli *Eni*
 Adelmo Manfredini *Eni*
 Raffaella Scagliarini *Eni*
 Paolo Capponcelli *Eni*
 Paolo Balbarini *Eni*
 Maura Cavazzoni *Eni*
 Marco Caretti *Eni*
 Sergio Vanelli *Eni*
 Alberto Mantovani *Eni*
 Laura Schembri *Eni*
 Alessandra Ghisi *Eni*
 Pierpaolo Cenacchi *Eni*
 Edgardo Prosdociami *Eni*
 Giorgio Vignudelli *Eni*
 Luciano Serra *Eni*
 Giorgia Forni *Eni*
 Graziano Serrazanetti *Eni*
 Cesarino Buriani *Eni*
 Tiziano Magagnoli *Eni*
 Stefania Cinesi *Eni*
 Marco Acquotti *Eni*
 Silvia Marchi *Eni*
 Simone D'Angelo *Eni*
 Martina Accorsi *Eni*
 Milena Calzati *Eni*
 Beatrice Nicoletti *Eni*
 Filippo Bussolari *Eni*
 Francesca Ansaloni *Eni*
 Valentina Tommasini *Eni*
 Andrea Cortesi *Eni*
 Maria-Chiara Brigani *Eni*
 Maurizio Caretti *Eni*
 Cristian Bonfiglioli *Eni*
 Grimandi Francesca *Eni*
 Sonia Guizzardi *Eni*
 Daniela Monari *Eni*
 Michela Giovannini *Eni*
 Stefano Zago *Eni*
 Yuri Pizzirani *Eni*

Eni

Eni

Carlo Casarini

Enrico Papa

Fanti Giovanni

Veronesi Gloria

Melega Francesca

Fini Stefano

Cazzoli Gabriele

Francesco Meatta

Enrico Rontini

Matteo Serra



~~San Giovanni in Persiceto, 19 ottobre 2023~~

il Presidente

Andrea Angelini

la Segretaria

Lucia Mattioli

Associazione Carnevale Persiceto
APS www.carnevalepersiceto.it
info@carnevalepersiceto.it

via Marconi, 26/B - San Giovanni in Persiceto (BO)
Codice fiscale: 91326270377
Partita IVA: 03333961203

Statuto Associazione Carnevale Persiceto APS
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO A.P.S. - E.T.S.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, una Associazione di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO A.P.S. - E.T.S."**, con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni carnevalesche Persicetane, in un ambito culturale, etico, sociale ed educativo, per dispiegare un interesse finalizzato alla conoscenza e alla diffusione della cultura carnevalesca in un territorio che ha una sua tradizione fin dal 1874.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1) valorizzare manifestazioni carnevalesche Persicetane mediante l'allestimento di carri allegorici e di mascherate con l'organizzazione e la gestione in esclusiva dei corsi mascherati;

2) attivare iniziative culturali e promuovere e realizzare momenti ricreativi e progetti educativi finalizzati alla valorizzazione del Carnevale Persicetano, ivi compresi corsi e attività didattiche anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni locali ed istituti scolastici del territorio, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la divulgazione e diffusione dello stile e della cultura carnevalesca con anche la finalità di promuovere e realizzare programmi o interventi di informazione e di comunicazione;

3) ideare, organizzare e realizzare dibattiti, convegni,

seminari e campagne di sensibilizzazione, con pubblicazione e diffusione di prodotti anche in campo editoriale;

4) realizzare laboratori artigianali artistici, di restauro, di formazione tecnica e professionale per la realizzazione di maschere e allestimenti allegorici;

5) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

6) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e generale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, come:

- promuovere attività complementari a quella istituzionale con la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, pubblicazioni di atti riguardanti l'attività associativa, il tutto anche ad uso didattico e finalizzato al finanziamento dell'Associazione e alla valorizzazione delle competenze dei soci, di promuovere e realizzare laboratori di formazione tecnica e professionale per lo sviluppo e la creazione di corsi formativi inerenti le manifestazioni carnevalesche;

- promuovere scambi culturali e/o gemellaggi con altre Associazioni nel territorio nazionale e non, mirati alla conoscenza della cultura del territorio locale, organizzando anche viaggi d'istruzione e visite guidate con percorsi didattico - culturali sia in Italia che all'estero e di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività per sviluppare tutte le finalità istituzionali;

- offrire ai soci luoghi di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero con anche animazione ludica, secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci, con il fine di stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà, e di procedere con la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato sulla base di qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura nei settori d'interesse;

- di procedere con le iscrizioni ad albi nazionali e/o regionali utili per la realizzazione degli scopi sociali;

- offrire servizi alle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale e alle imprese sociali e a tutti gli enti di terzo settore, che perseguano scopi analoghi all'Associazione;

- partecipare, con proprie attività, a manifestazioni a sostegno di attività e progetti a carattere sociale o di beneficenza, di interesse generale per la comunità locale e per comunità nazionali ed estere;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera dell'Organo di amministrazione. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ad associati e terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni

anche a premi);

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto ed entro 4 mesi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia Associazioni, sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, delle norme esplicitate nel Regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte dell'Organo di amministrazione direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di Associazioni, persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Gli associati minorenni possono votare attraverso un proprio genitore/tutore.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma

di Statuto o proposto dall'Organo di amministrazione;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - L'Organo di amministrazione

È formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un

Segretario ed un Cassiere;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- attua l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, entro 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni

dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore unico dei conti

Il Revisore conti unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Revisore unico dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile.

Il Revisore unico dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità della legge. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dalla Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in

difetto di accordo entra trenta giorni dal Presidente del Tribunale di Bologna. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emananti ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to ANGELINI ANDREA

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO

